Insulti sessisti e funzione arbitrale

Dignità, parità e safeguarding

Avv.ta Maria Luisa Garatti

Il confine tra critica e discriminazione nell'esercizio dei ruoli sportivi e il collegamento con la tutela della persona.

Gli insulti sessisti rivolti a Maria Sole Ferrieri Caputi durante Como-Venezia, secondo quanto riportato da TGR Veneto il 1° novembre 2026, offrono lo spunto per esaminare una questione che supera la valutazione della singola decisione arbitrale: la rilevanza giuridica delle offese che utilizzano il genere per delegittimare l'esercizio di una funzione sportiva. Restano affidati agli organi competenti l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità.

La vicenda sollecita una riflessione sul rapporto tra critica alla prestazione, divieto di discriminazione e protezione della persona. Il punto centrale è comprendere quando il dissenso rispetto a una scelta tecnica si trasformi in una svalutazione fondata sull'essere donna e quale significato assuma tale passaggio nell'ordinamento sportivo.

Il confine tra critica e discriminazione

La funzione arbitrale comporta decisioni che incidono sulla competizione e che possono essere discusse, anche severamente. La critica conserva un oggetto preciso: la prestazione e la sua conformità alle regole del gioco.

Quando, invece, il genere viene richiamato come motivo di presunta incapacità, il giudizio introduce un criterio estraneo alla valutazione tecnica. L'offesa investe la persona attraverso una caratteristica utilizzata per negarne competenza e autorevolezza.

L'art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva FIGC comprende tra i comportamenti discriminatori le condotte che comportano, direttamente o indirettamente, offesa, denigrazione o insulto per motivi, tra gli altri, di sesso. Assume dunque rilievo il collegamento tra il contenuto offensivo e il fattore sul quale la svalutazione si fonda.

Non ogni espressione offensiva rivolta a una donna è automaticamente discriminatoria. Occorre esaminare le parole utilizzate, il contesto e il loro significato concreto. Il carattere discriminatorio emerge quando l'essere donna diventa ragione dell'inadeguatezza attribuita alla persona o della sua presunta estraneità al ruolo.

La correttezza della decisione arbitrale resta autonoma rispetto a questa valutazione. Un eventuale errore può giustificare un giudizio negativo sulla prestazione, senza legittimare un'offesa sessista. Il diritto al rispetto non dipende dall'infallibilità.

Nei ruoli di autorità, questa distinzione acquista particolare significato. Trasformare l'errore di una professionista nella prova dell'incapacità delle donne significa sostituire alla valutazione individuale una generalizzazione fondata sul genere. La contestazione supera così il singolo episodio e investe il riconoscimento dell'autorevolezza femminile.

La tutela della persona nell'ordinamento sportivo

Il quadro legislativo del safeguarding trova un riferimento centrale nell'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39. La disposizione delinea un sistema di linee guida, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta, destinato alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e delle altre condizioni di discriminazione indicate dalla norma. Gli obblighi di adozione dei modelli e dei codici riguardano le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche.

La protezione assume pertanto anche una dimensione organizzativa: riguarda le condizioni nelle quali l'attività sportiva viene svolta e i presidi attraverso i quali sono affrontati i rischi di condotte lesive.

Nel Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nel testo aggiornato al 10 dicembre 2024, l'art. 3 riconosce a tutti i tesserati il diritto al rispetto, alla dignità e alla protezione dalle discriminazioni. L'art. 4 comprende i comportamenti discriminatori basati sul genere, mentre l'art. 5 richiama il rispetto della persona anche nei commenti e nelle valutazioni sulla prestazione sportiva.

Queste disposizioni consentono di collocare il tema delle offese sessiste nella cornice del safeguarding. Il bene tutelato riguarda la persona che partecipa all'attività federale, anche nell'esercizio di una funzione decisionale.

Safeguarding e responsabilità disciplinare

La dimensione preventiva del safeguarding si accompagna a specifiche conseguenze disciplinari. L'art. 28-bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva FIGC prevede sanzioni per i tesserati che realizzino o tentino di realizzare le condotte di abuso, violenza o discriminazione individuate dall'art. 4 del Regolamento federale. Il rapporto con l'art. 28 sui comportamenti discriminatori richiede quindi una valutazione dei fatti e dei rispettivi presupposti applicativi.

La distinzione tra le fattispecie resta essenziale. Un'offesa sessista non coincide necessariamente con una molestia sessuale: il Regolamento distingue i comportamenti discriminatori dalle condotte indesiderate di natura sessuale. La qualificazione deve seguire gli elementi concretamente accertati, evitando sovrapposizioni terminologiche.

Occorre inoltre separare la posizione dell'autore dell'offesa da quella della società. Per le manifestazioni discriminatorie dei sostenitori, l'art. 28, comma 4, detta una disciplina specifica, che richiama anche la dimensione e la percezione reale del fenomeno. La responsabilità societaria deve dunque essere esaminata alla luce dei relativi presupposti, senza desumerla automaticamente dalla notizia dell'episodio.

Il collegamento con il safeguarding non anticipa pertanto l'esito di un procedimento. Permette di leggere la condotta nel sistema di protezione della persona, mantenendo distinti l'interesse tutelato, l'accertamento della violazione e l'individuazione dei soggetti responsabili.

Parità ed effettività dei diritti

La parità nello sport comprende l'accesso ai ruoli e le condizioni del loro esercizio. Una donna può aver raggiunto una posizione di responsabilità e vedere ancora contestata, attraverso il genere, la legittimità della propria presenza.

Essere valutate per le decisioni assunte, rispondere degli eventuali errori e affrontare il dissenso senza subire svalutazioni sessiste sono espressioni della medesima esigenza di uguaglianza. La competenza deve essere giudicata secondo criteri pertinenti alla funzione, senza che il genere diventi un argomento contro chi la esercita.

È qui che la parità incontra il safeguarding. La protezione dalle discriminazioni contribuisce a rendere effettiva la partecipazione delle donne alla vita sportiva, tutelandone la possibilità di operare con autonomia e autorevolezza.

Il rispetto della dignità assume così un significato che supera la solidarietà verso la singola professionista. Riguarda la concreta possibilità di esercitare i diritti riconosciuti dall'ordinamento. La parità acquista pieno significato quando ogni persona può assumere responsabilità, esprimere le proprie competenze ed essere giudicata per il proprio operato alle medesime condizioni di rispetto.